



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Direzione Generale*

**AI DIRIGENTI  
DEGLI UFFICI DEGLI AMBITI TERRITORIALI  
PROVINCIALI DELLA REGIONE ABRUZZO**

**LORO SEDI**

**AL SITO INTERNET D.G.R. ABRUZZO**

**OGGETTO: Richieste di iscrizione nell'Elenco Regionale delle scuole non paritarie.  
Anno scolastico 2015/2016.**

In ordine alle disposizioni impartite con Decreto Ministeriale n. 82 del 10 ottobre 2008, con il quale sono state definite le linee guida di attuazione del Regolamento (D.M. n. 263/2007), emanato in applicazione dell'art. 1 bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, si forniscono le indicazioni operative in ordine alla modalità di presentazione delle richieste di cui all'oggetto.

L'art. 1 bis, comma 4 di detto decreto-legge n. 250/2005, stabilisce: che: "Sono scuole non paritarie, quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento":

- a) Un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione ed all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio (tranne che per la scuola dell'infanzia);
- b) La disponibilità dei locali, arredi ed attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici ed adeguati alla funzione, in relazione al numero degli iscritti;
- c) L'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche, forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, e l'impiego di idoneo personale tecnico ed amministrativo;
- d) Alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire per gli alunni delle scuole statali o paritarie;

Il successivo comma 5 del citato decreto-legge n. 250/2005 prevede che: "Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria ..... per le scuole dell'infanzia non paritarie, si prescinde dalla finalità correlata al conseguimento del titolo di studio".



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Direzione Generale*

In attuazione della suddetta norma, le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al predetto comma 4, sono incluse in un apposito "Elenco" affisso all'Albo dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Le richieste di iscrizione all'Albo delle "Scuole non Paritarie" di questo Ufficio Scolastico Regionale, dovranno essere presentate dal soggetto gestore (se persona fisica) o dal Legale Rappresentante dell'Ente gestore, a questo stesso U.S.R. e, per conoscenza all'Ufficio Scolastico dell'Ambito Territoriale Provinciale competente.

Dette istanze, dovranno essere trasmesse - tramite raccomandata a.r. (farà fede la data del timbro postale) - o consegnate a mano, entro il termine perentorio del **31 MARZO 2015**.

Al riguardo, si ritiene utile rappresentare che le domande inviate dopo tale termine, non potranno essere prese in considerazione.

Tali richieste, dovranno essere firmate - in originale, per esteso e leggibile - dal gestore, se persona fisica o dal Legale Rappresentante dell'Ente gestore; nelle stesse dovrà, altresì, essere apposto il timbro del rispettivo Ente.

Gli Enti dotati di firma digitale e di casella di posta elettronica certificata potranno produrre la istanza in parola - debitamente documentata - tramite invio alla casella di posta elettronica certificata di questo U.S.R.: [drab@postacert.istruzione.it](mailto:drab@postacert.istruzione.it)

Ai fini di una corretta predisposizione della richiesta di cui trattasi, questo Ufficio ha ritenuto di dover predisporre l'allegato fac-simile di domanda.

La domanda presentata da Ente ecclesiastico dovrà essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica. La domanda presentata da Ente locale o Regione dovrà recare il relativo atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento.

*Nella domanda stessa, dovrà essere precisato quanto segue:*

- la tipologia di scuola cui l'organizzazione vuole conformarsi con riferimento agli ordinamenti vigenti;
- la denominazione che vuole assumere;
- gli indirizzi o i corsi serali attivati o che si intende attivare nell'anno scolastico 2015/2016;

Le richieste in riferimento, dovranno essere corredate dai seguenti "DOCUMENTI" e "DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO"

o documentazione riguardante il soggetto gestore, Ente o persona fisica, ed alla relativa natura giuridica; fotocopia di attribuzione del documento di attribuzione del codice fiscale al soggetto gestore;

o fotocopia del documento di identità della persona che presenta la richiesta;



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Direzione Generale*

- dichiarazione firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante, in ordine all'assenza - tra le finalità e le attività dell'Ente - di elementi contrastanti con le finalità di educazione e formazione connesse con la gestione di attività scolastiche;
- copia del progetto educativo in armonia con i principi costituzionali;
- le linee essenziali dell'offerta formativa, calendario scolastico; orario delle lezioni;
- dichiarazione a firma del gestore o dal Legale Rappresentante, attestante la corrispondenza del piano dell'offerta formativa all'ordinamento scolastico italiano;
- dichiarazione, firmata dal gestore o dal Legale Rappresentante, attestante che gli obiettivi generali e specifici di apprendimento sono correlati al conseguimento di titoli di studio. Da quest'ultima dichiarazione si prescinde in caso di scuola dell'infanzia;
- l'elenco degli iscritti a ciascuna classe, con data e luogo di nascita e scolarità precedente (ove prevista) e dichiarazione firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante che gli alunni non siano di età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire;
- indicazione dell'ubicazione della scuola, unita alla documentazione attestante il titolo di disponibilità dei locali (proprietà, contratto d'affitto, comodato d'uso, ecc.) e durata della medesima;
- relazioni tecniche rilasciate da tecnici abilitati all'albo professionale di competenza, che attestino l'idoneità della struttura edilizia, degli spazi interni ed esterni, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene dei locali scolastici ed alle norme e regolamenti comunque applicabili, compreso quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni e confermino il possesso delle certificazioni e delle autorizzazioni previste dalle norme e rilasciate dalle competenti autorità (Comune, ASL, Vigili del Fuoco, etc.);
- relazione redatta da un tecnico abilitato che illustri la disposizione e l'utilizzo degli spazi esterni e dei locali della scuola, il numero massimo di persone accoglibili in ciascun locale e la destinazione d'uso di ciascun locale;
- impegno ad assumere personale docente e un coordinatore delle attività educative e didattiche, forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola e l'impiego di idoneo personale tecnico ed amministrativo;
- elenco del personale docente con luogo e data di nascita, materia insegnata, orario di insegnamento, titolo di studio correlato alla disciplina insegnata ed eventuale abilitazione, l'atto di nomina del coordinatore didattico, con indicazione della data e luogo di nascita, del titolo di studio. Tale documentazione, potrà essere inviata entro il mese di settembre 2015, a questa D.G.R. e - per conoscenza - all'Ufficio Scolastico territorialmente competente;



*Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l' Abruzzo*  
*Direzione Generale*

- o dichiarazione del Gestore o de Legale Rappresentante, in ordine ad eventuali carichi penali pendenti o condanne passate in giudicato.

Il termine fissato dal Regolamento per la **conclusione dei procedimenti** connessi all'iscrizione negli elenchi regionali delle scuole non paritarie, è il **30 giugno 2015**.

Entro tale data, verranno adottati - da parte di questo U.S.R. - i relativi provvedimenti di iscrizione o di diniego.

Avverso i citati provvedimenti di diniego, potrà essere presentato ricorso al TAR - entro 60 giorni - o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - entro 180 giorni dalla notifica -.

Inoltre, così come previsto dall'art. 1 - comma 7, del Regolamento (D.M. 263/2007), questa stessa D.G.R. provvederà ad effettuare - entro il termine del 30 novembre 2015 - appositi accertamenti ispettivi presso le scuole in esame.

L'elenco delle scuole non paritarie iscritte all'Albo di questo Ufficio Scolastico Regionale per l'anno scolastico 2014/2015, verrà reso noto attraverso il sito Internet di questa stessa D.G.R.

Sarà cura, infine, delle scuole in esame, inviare a questa D.G.R. e - per conoscenza - all'Ufficio Scolastico competente per territorio, **entro il mese di settembre di ciascun anno**, una dichiarazione di **"Regolare funzionamento"** che varrà anche come **"Attestazione"** della volontà del Gestore di mantenere l'iscrizione nell'Elenco Regionale.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Ernesto Pellecchia**

CircolareALBOREGIONALE@2015@16

Responsabile del procedimento: Agnese Giusti

Tel. 0862/574220

e-mail: [agnese.giusti@istruzione.it](mailto:agnese.giusti@istruzione.it)